

Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE
2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7
SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo di riferimento

La [Legge 7 dicembre 2023, n. 193](#) (pubblicata nella G.U. n. 294 del 18.12.2023) reca disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone, già affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

La Legge introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo¹ in assenza di recidive o ricadute della malattia. Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

Se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, peraltro, non possono avere un rilievo *ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente* (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio.

In attuazione della normativa primaria, il Ministero della Salute ha emanato i seguenti decreti:

- il Decreto 22 marzo 2024², successivamente modificato dal Decreto 28 novembre 2024, che reca l'elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza del numero di anni (dalla conclusione del trattamento per la maturazione del diritto all'oblio), indicato nella tabella ivi allegata e che potrà essere all'occorrenza aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno;

¹ Come indicato nell'art. 1 del Provvedimento, per “*conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche*”, si intende la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico effettuato, in mancanza di recidive, da cui decorre il periodo per maturare il diritto all'oblio oncologico. Il periodo è pari a 10 anni ed è ridotto a 5 anni, se la patologia oncologica è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età (art. 2, L. 193/2023).

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG>



- il Decreto 5 luglio 2024³, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

2. Le finalità del Provvedimento

Il Provvedimento è emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 7 della L. n. 193/2023, che demanda all'IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico, “*eventualmente predisponendo formulari e modelli*”.

Tenuto conto che l'informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata dall'IVASS con propri regolamenti attuativi degli articoli 120 e 185 del CAP (Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018), si è ritenuto necessario intervenire sugli stessi, per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione⁴. Il Provvedimento opera altresì un raccordo con le disposizioni della legge e dei decreti ministeriali.

3. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **4 articoli**.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

L'articolo 1 del Provvedimento contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

In conformità con quanto previsto dai **commi 1 e 2** dell'articolo 1 del Provvedimento, all'elenco delle definizioni si aggiungono le seguenti: *conclusione del trattamento attivo della patologia e diritto all'oblio oncologico*.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 1 del Provvedimento, in raccordo con quanto previsto dalla normativa primaria, richiamano le modalità di esercizio del diritto all'oblio con riguardo a diversi profili, introducendo, rispettivamente, l'articolo 56-bis e l'articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018.

L'articolo 56-bis prevede che, ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori forniscono ai clienti l'informativa sul diritto all'oblio oncologico, dandone indicazione all'interno dei Moduli unici precontrattuali (MUP); in caso di rinnovo del contratto, questi sono tenuti ad ottemperare al medesimo obbligo, nei casi in cui l'informativa non sia stata precedentemente fornita o siano richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.

Inoltre, l'articolo richiama gli operatori al rispetto di quanto segue:

i) le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente, né da qualunque altra fonte. Per questa ragione, si ritiene, ad esempio, preclusa l'acquisizione di informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell'assicurato e anche sullo stato di salute dei suoi familiari. Tale indagine, mirata a conoscere un elemento informativo sulla salute del cliente, si porrebbe, infatti, in contrasto con le finalità della

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/30/24A03953/SG>

⁴ Per quanto concerne l'ambito di applicazione dei Regolamenti citati, si veda anche l'Elenco delle norme di interesse generale, disponibile sul sito istituzionale.

normativa primaria, diretta a proibire “qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento” del malato oncologico, che abbia poi conseguito la certificazione di guarigione;

ii) nei casi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge sull’oblio, non si applicano limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità della clientela a legislazione vigente;

iii) se le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse sono già state acquisite, non possono essere utilizzate né in fase precontrattuale per determinare le condizioni contrattuali (es. limitazioni /esclusioni, entità del premio ecc.), né in corso di esecuzione del contratto stesso ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità (es. per eccepire la validità del rapporto o stabilire l’entità della prestazione assicurata).

L’articolo 56-ter, rubricato “Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni possedute”, richiama l’obbligo dei distributori di procedere alla cancellazione delle informazioni possedute sulla patologia oncologica pregressa, entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 della Legge sull’oblio e dai relativi decreti attuativi.

I **commi 5 e 6** dell’articolo 1 del Provvedimento dispongono modifiche all’articolo 68-bis, integrandovi i riferimenti agli articoli 56-bis e 56-ter, ai fini dell’applicazione delle nuove previsioni regolamentari in materia di oblio oncologico alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi da parte di agenti, broker e loro collaboratori (con esclusione degli intermediari finanziari, iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari, che ricadano nel perimetro di competenza della Consob).

In raccordo con quanto previsto dalla legge primaria, il **comma 7** dell’articolo 1 del Provvedimento dispone che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi, di cui all’Allegato 3 del Reg. n. 40/2018, sia modificato conformemente a quanto indicato nell’Allegato 1, con l’inserimento di una nuova Sezione relativa all’esercizio del diritto all’oblio oncologico.

Analogamente, il successivo **comma 8** prevede che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti d’investimento assicurativi, di cui all’Allegato 4 del Reg. n. 40/2018, sia integrato con l’informatica sul diritto all’oblio oncologico.

Tenuto conto che la medesima informativa deve essere presente nei DIP aggiuntivi, è previsto che i MUP vi facciano rinvio, senza reiterarne per esteso i contenuti.

L’**articolo 2** del Provvedimento contiene le modifiche al Reg. n. 41 del 2 agosto 2018.

I **commi 1 e 2** dell’articolo 2 del Provvedimento integrano le definizioni esistenti con quelle di “*conclusione del trattamento attivo della patologia*” e “*diritto all’oblio oncologico*”, in raccordo con la normativa primaria di riferimento.

Il **comma 3** dell’articolo 2 del Provvedimento introduce l’articolo 9-bis (Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico), che richiama le imprese all’osservanza di quanto previsto dalla Legge sull’oblio, e dispone l’inserimento nei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi - con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per cui non appare significativa l’anamnesi delle patologie oncologiche - dell’informatica sull’oblio oncologico.

Il **comma 4** dell’articolo 2 del Provvedimento reca l’articolo 9-ter, che riprende la formulazione dell’articolo 56-ter.

Il **comma 5** dell’articolo 2 del Provvedimento interviene sul dettato dell’articolo 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), a fini di raccordo tra la disciplina dell’oblio oncologico e quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti (lettera a),

nonché per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari (lettera b, n. 3, di nuovo inserimento).

Il **comma 6** dell'articolo 2 del Provvedimento modifica l'articolo 15 (DIP aggiuntivo Vita) e prevede che, in deroga ai limiti dimensionali già in vigore per la redazione dei DIP aggiuntivi, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore per consentire l'inserimento dell'informativa relativa al diritto all'oblio oncologico e all'Arbitro Assicurativo; viene pertanto disposta la sostituzione del comma 12-ter, già introdotto dal Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025.

Modifiche analoghe sono previste per la redazione dei DIP aggiuntivi Multirischi, IBIP e Danni, rispettivamente dai **commi 7, 8 e 10**.

Il **comma 9** reca proposte di modifica analoghe a quelle introdotte dal comma 5, con riguardo all'articolo 28 del Reg. n. 41.

I **commi da 11 a 14** dell'articolo 2 del Provvedimento dispongono la modifica del contenuto degli Allegati del Reg. n. 41/2018 che recano rispettivamente i modelli dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per integrare l'informativa relativa al diritto all'oblio oncologico.

L'articolo 3 del Provvedimento contiene la disciplina transitoria e prevede che le imprese di assicurazione e i distributori si adeguino alle nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'articolo 4 del Provvedimento reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento stesso.



Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE
2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7
SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

1. Premessa

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento. Sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso, tenuto conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi condotta, comprendenti le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e ai commenti ricevuti

Il Provvedimento reca, in particolare, la proposta di integrare l'informativa precontrattuale sul diritto all'oblio oncologico nei seguenti documenti:

- il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018;
- il Documento unico precontrattuale (DIP) aggiuntivo Vita, di cui all'Allegato 2 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
- il Documento unico precontrattuale (DIP) aggiuntivo Multirischi, di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018;
- il Documento unico precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP, di cui all'Allegato 4 del Reg. IVASS n. 41/2018;
- il Documento unico precontrattuale (DIP) aggiuntivo Danni, di cui all'Allegato 5 del Reg. IVASS n. 41/2018.

L'analisi di impatto è stata condotta con riguardo a tali proposte di integrazione.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo che si intende effettuare è destinato ai distributori e alle imprese di assicurazione, in linea con il perimetro di applicazione, rispettivamente definito dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018⁵.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria (articoli 120, comma 5 e 121-*quater* del CAP), sono esclusi dagli obblighi informativi i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI e gli intermediari comunitari iscritti nell'Elenco annesso, anche quando operano con i collaboratori di cui alla Sezione E del medesimo Registro, che collocano prodotti d'investimento assicurativi.

3. Obiettivi

Con lo schema di Provvedimento si intende dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 (Legge sul diritto all'oblio oncologico), recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, secondo cui l'IVASS “stabilisce le modalità di attuazione” del diritto all'oblio oncologico per il mercato assicurativo, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.

Il contraente, che esercita il diritto all'oblio tramite presentazione di apposita *certificazione*⁶, non è tenuto – ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi oppure successivamente, se le informazioni rese sono suscettibili di influenzare condizioni e termini del rapporto contrattuale – a fornire dati relativi alle patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia stato concluso da più di dieci anni senza episodi di recidiva alla data della richiesta. Il periodo è ridotto⁷ a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

4. Analisi di impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Il Regolamento IVASS n. 40 /2018 prevede che i distributori forniscano l'informativa precontrattuale in sede di stipula o rinnovo del contratto per il tramite di documentazione redatta in conformità al Modulo Unico Precontrattuale (MUP) dei prodotti assicurativi e al MUP per i prodotti di investimento assicurativi, di cui rispettivamente agli Allegati nn. 3 e 4 del Regolamento stesso.

Il Regolamento IVASS n. 41/2018 reca l'obbligo, fra gli altri, di consegnare ai clienti il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo, che compone il set informativo unitamente agli altri documenti predisposti e consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'ambito delle modifiche proposte per dare attuazione alla Legge n. 193/2023, è stata analizzata la modalità con cui fornire in sede precontrattuale la nuova informativa sul diritto

⁵ Per quanto concerne l'ambito di applicazione dei Regolamenti citati, si veda anche l'Elenco delle norme di interesse generale, disponibile sul sito istituzionale.

⁶ Il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 reca la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

⁷ Il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 reca l'elenco di ulteriori e specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza di un numero di anni, compreso da 1 a 7 dalla conclusione del trattamento, per la maturazione del diritto all'oblio.

all'oblio oncologico, tenuto conto della struttura della regolamentazione vigente e delle istruzioni di delega contenute nella stessa legge primaria. In particolare, è previsto che le informazioni siano espressamente menzionate “*nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo delle condizioni contrattuali*” (art. 2, comma 2, Legge n. 193/2023).

4.1 Modalità con cui viene resa l'informativa sul diritto all'oblio oncologico da parte dei distributori in fase di stipula o rinnovo del contratto (Regolamento IVASS n. 40/2018)

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 1);
3. integrazione dell'informativa sul diritto all'oblio oncologico all'interno rispettivamente del Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e del Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2);
4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui fornire l'informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 3).

Tavola 1

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato della Legge n. 193/2023
2) predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati - standardizzazione dell'informativa resa	- costi di adeguamento per i distributori - proliferazione della documentazione da rendere in sede precontrattuale
3) integrazione dell'informativa sul diritto all'oblio oncologico in una Sezione apposita rispettivamente del Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e del Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa fornita in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con le scelte di <i>policy</i> già operate che	- costi di adeguamento per i distributori

	puntano alla semplificazione della modulistica anche in termini quantitativi	
4) adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui fornire l'informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 3)	<ul style="list-style-type: none"> - contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa dei distributori 	<ul style="list-style-type: none"> - costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa

Si è ritenuta preferibile **l'opzione 2**, che prevede di integrare l'informativa sul diritto all'oblio oncologico in un'apposita Sezione rispettivamente del MUP per i prodotti assicurativi e del MUP per i prodotti d'investimento assicurativi. Tale soluzione consente di fornire al contraente o all'assicurato un unico documento - in coerenza con le scelte di *policy* già operate dall'Istituto che hanno accompagnato la predisposizione del Provvedimento IVASS n. 147/2024 - che include tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula oppure di rinnovo del contratto e con un *format* standardizzato, chiaro e di facile lettura.

Per razionalizzare le modalità di somministrazione dell'informativa, nonché gli oneri in capo agli operatori, si è previsto in particolare che:

- a. la Sezione sull'oblio oncologico possa contenere un rinvio alla medesima informativa presente nei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni (cfr. Sezione VIII dei MUP);
- b. gli operatori adeguino il contenuto dei MUP entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutate le diverse osservazioni pervenute in merito a tale scelta nell'ambito della pubblica consultazione, l'Istituto ha ritenuto di confermare l'opzione di *policy* già adottata, tenuto conto in particolare della rilevanza etica della Legge sull'oblio e del correlato obiettivo di garantire che la modulistica contenga le informazioni più significative per la clientela. Inoltre, si è inteso sottolineare il ruolo del distributore, tenuto a richiamare l'attenzione della clientela stessa su tale diritto.

*

4.2 Modalità con cui viene resa l'informativa sul diritto all'oblio oncologico da parte delle imprese di assicurazione in fase di stipula o rinnovo del contratto (Regolamento IVASS n. 41/2018)

1. Nessuna modifica (opzione zero);
2. predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 1);
3. integrazione dell'informativa sul diritto all'oblio oncologico all'interno dei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni (opzione 2);

4. adozione di un approccio *principle based*, che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui somministrare l'informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 3).

Tavola 2

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per i distributori	- difformità rispetto al dettato della Legge n. 193/2023
2) predisposizione di un modulo apposito che rechi la sola informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 1)	- immediata reperibilità dell'informativa per i contraenti/assicurati	- costi di adeguamento per i distributori - proliferazione della documentazione da somministrare in sede precontrattuale
3) integrazione dell'informativa sul diritto all'oblio oncologico all'interno dei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni (opzione 2)	- unitarietà dell'informativa somministrata in sede precontrattuale - standardizzazione dell'informativa resa e della modulistica che la include - facile accessibilità dell'informativa - coerenza con la struttura della regolamentazione in vigore e le scelte di <i>policy</i> già operate	- costi di adeguamento per i distributori
4) adozione di un approccio <i>principle based</i> , che lascia all'autonomia degli operatori l'individuazione del veicolo tramite cui somministrare l'informativa sul diritto all'oblio oncologico (opzione 3)	- contenimento dei costi di adeguamento - valorizzazione dell'autonomia organizzativa dei distributori	- costi di adeguamento - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - rischio di opacità/incompletezza dell'informativa

Si è ritenuta preferibile **l'opzione 2**, che prevede di integrare l'informativa sul diritto all'oblio oncologico all'interno rispettivamente dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per

consentire di fornire al cliente in un unico documento tutte le informazioni rilevanti in sede di stipula/rinnovo del contratto. La presenza di un *format* standardizzato, chiaro e di facile lettura si pone, anche in questo caso, in linea di continuità con le scelte di *policy*, che hanno accompagnato la predisposizione del Provvedimento IVASS n. 147/2024.

Il Provvedimento prevede che i DIP aggiuntivi siano modificati entro il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Valutate le diverse osservazioni pervenute in merito all'adozione dell'opzione 2 nell'ambito della pubblica consultazione, l'Istituto ha ritenuto di confermarla, tenuto conto in particolare della rilevanza etica della Legge sull'oblio e del correlato obiettivo di garantire che la modulistica contenga le informazioni più significative per la clientela.

Le istanze formulate in relazione alla possibilità di prevedere una pagina ulteriore per la redazione dei DIP aggiuntivi possono ritenersi superate, in quanto il Provvedimento n. 163/2025 in materia di informativa sull'Arbitro Assicurativo già prevede una pagina ulteriore; pertanto, con il presente Provvedimento si precisa che tale spazio potrà essere utilizzato anche per inserire la sezione sull'oblio oncologico.